

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1708-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SEGNANA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

---

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254,  
recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di  
imposizione indiretta

---

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1974

---



ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento sottoposto al nostro esame si inquadra nel complesso delle misure fiscali straordinarie promosse dal Governo per fronteggiare la particolare situazione economica e finanziaria.

Dopo i recenti dibattiti sulla politica economica e sugli strumenti per affrontare la soluzione dei problemi connessi con la grave congiuntura che l'Italia sta attraversando, non ritengo sia compito del relatore del presente disegno di legge soffermarsi su aspetti di carattere generale.

Ritengo che possa essere dato come acquisito il convincimento che non è possibile superare l'attuale momento senza ricorrere a misure di carattere straordinario, che comportano purtroppo sacrifici per tutti i cittadini.

Il disegno di legge al nostro esame prevede la conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254 recante alcune migliorazioni di aliquota nel settore della imposizione indiretta.

Il provvedimento adottato dal Governo investe la materia di tre imposte e cioè di quelle sul valore aggiunto, di registro e di bollo.

#### *Imposta sul valore aggiunto.*

1) Si stabilisce innanzitutto che la cessione di beni considerati voluttuari e di lusso sia assoggettata all'aliquota del 30 per cento anziché del 18 per cento come previsto finora dall'articolo 5 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega per la riforma tributaria) e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 (istituzione e disciplina dell'IVA).

Praticamente tutti i prodotti elencati nella tabella B annessa al sopracitato decreto sono sottoposti alla nuova aliquota del 30 per cento.

In considerazione che la predetta tabella B non esaurisce l'elencazione precisa dei prodotti ritenuti voluttuari si è prevista la integrazione della stessa con altre voci del settore merceologico della pellicceria.

Una integrazione è stata fatta pure per la voce n. 14 (profumi ed estratti) inserendo le parole « cosmetici, esclusi saponi e dentifrici ».

Praticamente con tale ultima aggiunta si è stabilito di assoggettare al 30 per cento una lunga serie di prodotti per i quali era prevista la aliquota del 12 per cento.

Notevoli perplessità sono state avanzate presso la Commissione circa l'opportunità di considerare merci di lusso taluni prodotti divenuti di largo consumo e riguardanti la igiene della persona.

Si è deciso pertanto di modificare la locuzione contenuta nel decreto precisando che sono esclusi dall'aliquota del 30 per cento tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo.

Con tale emendamento molti prodotti di comune uso, il cui impiego è aumentato in Italia in rapporto con la crescita generale del reddito e con il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, saranno sottoposti alla normale aliquota del 12 per cento. Spetterà al Ministero delle finanze precisare con circolare il campo di tali prodotti.

Il Governo nel decreto-legge ha inoltre aggiunto alle voci della tabella B un numeroso gruppo di articoli, che, se non possono essere classificati fra quelli di lusso, sono comunque da ritenere fra quelli di carattere voluttuario. Si tratta degli apparecchi fotografici, di apparecchi cinematografici, di apparecchi di proiezioni fisse, fotografici, d'ingrandimento e di riduzione, di fonografi, di registratori del suono e di immagini, di riproduttori del suono e di immagini, di dischi, di nastri, film, eccetera.

I beni sopracitati, è da ricordare, sono solo in piccola parte prodotti in Italia e formano oggetto di importazione soprattutto dalla Germania e dal Giappone.

È stato pure stabilito di sottoporre all'aliquota del 30 per cento la cessione e la importazione di navi e di imbarcazioni da diporto. Si deve ricordare che finora tali beni erano esclusi dall'IVA e che sono considerate da diporto le navi e le imbarcazioni destinate ad usi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro, come è stabilito dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme nella navigazione da diporto. Oltre alle navi con staz-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za lorda superiore alle 50 tonnellate e le imbarcazioni di stazza fino alle 50 tonnellate, vengono considerate da diporto anche le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, nelle quali il rapporto tra superficie totale in metri quadrati e potenza del motore in cavalli sia superiore a 2.

Non ci si nasconde il fatto che la tassazione delle predette imbarcazioni potrà portare ad una contrazione dell'attività nel settore cantieristico; tuttavia non si può riconoscere che le predette imbarcazioni costituiscono un prodotto di lusso alla portata di percettori di alti redditi. Si potrebbe affermare che il possesso di tali beni è la palese dimostrazione della ricchezza: non è quindi giusto che prodotti di prima necessità siano assoggettati ad una aliquota, sia pure ridotta, e che beni di lusso siano esenti per il solo motivo di sostenere l'industria cantieristica. Se il settore sopraccitato dovesse essere agevolato, il Governo ed il Parlamento potranno trovare mezzi diversi da quello di un'esenzione di imposta, che va a tutto vantaggio di categorie largamente dotate. Dal pagamento della nuova aliquota del 30 per cento sono escluse le piccole imbarcazioni che non sono soggette a registrazione presso le Capitanerie di porto e altri uffici competenti: si tratta di natanti comunemente denominati jole, pattini, sandalini, mosconi, e simili non provvisti di motore, le lance, le lancette, i canotti pneumatici ed altre imbarcazioni di lunghezza non superiore a 5 metri, anche se provvisti di motore della potenza non superiore a 20 cavalli o di vela di superficie, complessivamente non superiore a 14 metri quadrati.

Tali piccole imbarcazioni saranno assoggettate all'aliquota del 12 per cento.

La Commissione ha ritenuto inoltre di inserire nella tabella B fra i prodotti di lusso anche il gin e le acqueviti con esclusione di quelle di vino e di vinaccia. Queste ultime sono di largo consumo in molte regioni italiane ed anche per la loro natura non possono considerarsi prodotti di lusso, quali sono invece il gin, il whisky, la wodka ed altre acqueviti, che vengono importate in Italia in quantitativi che non si giustificano con la situazione della nostra bilancia commerciale. Se le nostre informazioni non sono errate, il

nostro paese sarebbe uno dei maggiori importatori di whisky.

Altre proposte di ampliamento della tabella B sono state presentate in Commissione e i sostenitori delle stesse si sono riservati di riformularle e di proporre all'esame dell'Aula, come faranno anche i sostenitori di proposte intese a limitare la gamma dei prodotti sottoposti all'aliquota del 30 per cento.

È stato inoltre approvato un emendamento aggiuntivo dell'articolo 6 che consente a coloro che acquistano come beni strumentali per l'esercizio di attività di impresa o di arte o di professione taluni prodotti inseriti, a norma del decreto-legge, fra quelli di lusso, come gli apparecchi per la cinematografia, la fotografia, la registrazione e la riproduzione del suono, eccetera di effettuare la detrazione dell'imposta, come è previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2) Per contenere il consumo di carne bovina, che ha prodotto notevoli conseguenze negative sulla bilancia commerciale, il Governo ha stabilito nel decreto-legge di elevare l'aliquota per tali carni dal 6 al 18 per cento.

Non può essere negato il fenomeno esistente in Italia nel campo dei consumi di carne. Mentre il consumo *pro capite*, pur aumentato negli ultimi anni, è ancora ben lontano da quello degli altri paesi europei, non può non riconoscersi che le tendenze sono assai diverse di quelle degli altri consumatori: in Italia hanno spazio assai ridotto le vendite di carne di maiale, di pollo e di coniglio e di altri animali da cortile, mentre la prevalenza della richiesta si verifica nei confronti della carne bovina. Ma anche sul consumo di quest'ultima si assiste alla prevalente domanda di parti pregiate, trascurando il consumo di parti che trovano invece in altri paesi un largo utilizzo. Tale distorsione nel consumo di carne ha portato alla richiesta sul mercato internazionale di quarti posteriori dei bovini ed alla loro importazione a prezzi che nella bilancia commerciale italiana hanno pesato e pesano in modo rilevante.

Appare quindi pienamente giustificata la preoccupazione del Governo di porre un fre-

no all'importazione di carne bovina e soprattutto alla tendenza di consumare le parti pregiate e di orientare la popolazione verso un consumo di carne più corrispondente alle nostre reali risorse.

Non si può certo dare torto a chi indica l'esistenza di altri metodi, sicuramente di non trascurabile efficacia, per indirizzare in maniera migliore il consumatore italiano. Purtroppo mezzi di comunicazione, come la televisione non sono utilizzati per una educazione del consumatore, come del resto neppure per altre forme di educazione come quella alla pulizia, al rispetto della natura e della quiete, eccetera: purtroppo si periferisce dare largo spazio ad altri servizi. A pochi giorni dall'entrata in vigore dei nuovi decreti di inasprimento fiscale e in un momento di grave stretta per la grande massa della popolazione si dedicano servizi alle sfilate di modelli delle pellicce per la prossima stagione invernale.

È comunque da ritenere che l'aumento dell'aliquota al 18 per cento per le carni bovine può costituire un mezzo per il contenimento del consumo delle stesse e per il dirottamento verso altre carni meno costose e di produzione nazionale.

Il tema dell'aliquota sulle carni è stato oggetto di ampio dibattito in Commissione finanze e tesoro.

Si è soprattutto contestato che un prodotto come la carne bovina, il cui consumo non può essere privilegio dei più abbienti, debba subire un aumento di aliquota di ben 12 punti e di conseguenza un corrispondente aumento di prezzo.

Non è sfuggito a nessun componente della Commissione la portata di una decisione governativa indubbiamente pesante.

In considerazione che l'aumento di aliquota ha una giustificazione per i motivi accennati più sopra e di fronte alla preoccupazione di assicurare ai consumatori una certa stabilità dei prezzi delle carni non bovine, che per la maggiore richiesta potrebbero essere oggetto di manovre speculative, la Commissione ha stabilito di sottoporre le stesse a disciplina di prezzo da parte del CIP insieme con altri prodotti di consumo primario quali il pane comune e le paste alimentari di largo consumo, gli oli alimentari d'oliva e di semi

vari miscelati, il latte pastorizzato ed omogeneizzato, nonché i mangimi per uso zootecnico.

Si è deciso inoltre di mantenere la voce « frattaglie » degli animali della specie bovina alla aliquota del 6 per cento.

In considerazione della congiuntura economica e della continua erosione nel potere d'acquisto della lira ed al fine di non giustificare per motivi fiscali un aumento generalizzato dei prezzi, la Commissione ha deciso all'unanimità di prorogare al 31 dicembre 1975 il regime dell'aliquota speciale dell'1 per cento per i prodotti una volta esenti da IGE e dell'aliquota del 3 per cento per i prodotti alimentari di largo consumo a cui erano applicate anteriormente le più basse aliquote dell'IGE.

3) Un altro aumento di aliquota il Governo ha ritenuto di operare nel campo della cessione di fabbricati o porzioni di essi effettuate da imprese costruttrici e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione di fabbricati. È da ricordare che le predette cessioni e prestazioni andrebbero assoggettate all'aliquota normale del 12 per cento. In considerazione della situazione del settore edilizio all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 era stato stabilito che in via transitoria l'aliquota fosse fissata al 3 per cento. Con il decreto in esame tale aliquota viene portata al 6 per cento che costituisce senza dubbio un'agevolazione rispetto all'aliquota normale, anche se non può essere dimenticato come il settore dell'edilizia attraverso un momento poco felice a causa dei continui aumenti sia in campo salariale che in quello dei materiali.

Per non appesantire tuttavia l'onere degli enti pubblici, cui spetta realizzare opere di edilizia economica e popolare, si è ritenuto di mantenere soggette all'attuale aliquota del 3 per cento le operazioni relative a tale attività. Si tratta nella fattispecie della stipula di contratti di appalto e di mutuo, in quanto i predetti enti non procedono all'acquisto di fabbricati.

4) La proroga dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 6 per cento per le cessioni

ni e le importazioni dei prodotti tessili è stata stabilita all'articolo 5 del decreto. Anche i prodotti tessili godono, per una disposizione di carattere transitorio, delle aliquote speciali del 6 e del 9 per cento. Tale trattamento sarebbe scaduto con il 31 dicembre del corrente anno. Il Governo ha ritenuto di prorogarlo per l'aliquota del 6 per cento fino al 31 dicembre 1975, mentre dopo la fine del corrente anno i tessili più pregiati assoggettati all'aliquota del 9 per cento avranno un'imposizione del 30 per cento come tutti i prodotti elencati nella tabella B già citata.

La proroga del regime agevolativo appare a nostro giudizio, pienamente giustificata.

In ordine alle norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto è da rilevare che all'articolo 1 non era stata prevista la misura della diminuzione percentuale dell'ammontare imponibile dei commercianti al minuto e degli altri contribuenti che operano senza emissione di fattura a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo il calcolo aritmetico la predetta percentuale per i prodotti venduti con l'aliquota del 30 per cento sarebbe del 23,0769 per cento. Essa mediante apposito emendamento è stata fissata dalla Commissione al 23,05 per cento.

Si è ritenuto inoltre necessario inserire un altro comma all'articolo 1 per tenere conto, a riguardo del prezzo dei tabacchi lavorati, di quanto è stato disposto con il recente decreto-legge del 22 febbraio n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974 n. 106.

#### *Imposta di registro*

Il decreto-legge stabilisce maggiorazioni di aliquote per gli atti riguardanti il trasferimento di beni immobili. È rilevato nella relazione che le aliquote meno elevate, rispetto alle precedenti norme, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, hanno prodotto per alcuni atti un gettito inferiore a quello realizzato in precedenza. Se ciò può essere ammesso in situazioni normali e meno preoccupanti per il bilancio dello Stato, non può evidentemente

te permanere di fronte all'esigenza di reperire nuovi mezzi finanziari. Riteniamo quindi che l'aumento delle aliquote possa essere sopportato abbastanza agevolmente.

Il decreto prevede l'aumento dell'aliquota dal 5 all'8 per cento per la registrazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, delle concessioni di miniere, di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali immobiliari di godimento.

A tale aliquota dell'8 per cento sono pure assoggettati gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversia civile che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione, sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, aventi per oggetto trasferimento o costituzioni di diritti civili reali su beni immobili.

Per il trasferimento avvenuto entro 5 anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia stata pagata l'imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento l'attuale aliquota del 3,75 per cento è maggiorata al 6 per cento.

Una modifica di aliquota è pure stabilita per atti ed operazioni delle società e degli enti assimilati alle stesse.

Il passaggio dal 5 all'8 per cento riguarda le costituzioni ed i relativi aumenti di capitale di società di qualunque tipo e oggetto, nonché di associazioni, consorzi, enti ed organizzazioni di persone e di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, attraverso il conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari di godimento.

Se si tratta del conferimento di costruzioni destinate specificatamente all'esercizio di attività commerciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, l'aliquota è stabilita nel 4 per cento anziché dell'attuale 2 per cento.

*Imposta di bollo.*

Anche per tale imposta è previsto un aumento generale di quasi tutte le voci della tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e che riguarda atti e scritti soggetti all'imposta fin dall'origine.

1. — Senza fare una lunga elencazione voglio ricordare che tutti gli atti attualmente assoggettati ad imposta fissa di lire 500 dovranno pagare lire 700. Rimane invariata l'attuale tariffa di lire 400 per una serie di certificati, di atti, di provvedimenti, eccetera, di competenza del settore giudiziario previsti dagli articoli da 29 a 35 della tabella sopracitata.

2. — Un aumento da lire 30 a lire 50 è stabilito per gli assegni bancari e per gli estratti di conti, lettere e ricevute di accredito o di addebitamento di somme quando la somma supera le diecimila lire.

3. — Passa pure da lire 100 a lire 150 l'imposta dovuta per ricevute, quietanze note, conti, fatture, eccetera, quando la somma supera le diecimila lire, per le carte di credito, buoni d'acquisto e simili titoli, per ogni casella del registro generale d'ordine delle Conservatorie dei registri immobiliari, per i tipi, i disegni, le dimostrazioni di calcoli, le liquidazioni ed altri lavori contabili effettuati da professionisti.

Per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, per i registri già bollati, per la carta bollata è prevista una integrazione dell'imposta dovuta nella nuova misura stabilita dal decreto, mediante l'applicazione di marche da bollo.

4. — Anche per le cambiali e per i vaglia cambiari è previsto un aumento dell'imposta dovuta per ogni mille lire o frazione di mille lire e precisamente da lire 5 a 6 lire per le cambiali emesse nello Stato, da 2,5 a 3 lire per le cambiali emesse nello Stato e pagabili all'estero, e da lire 4 a 5 lire per i vaglia cambiari.

Per sanare, senza applicazione di penali-  
tà l'emissione di cambiali, di vaglia cam-  
biari e di assegni bancari avvenuta nei primi  
quindici giorni di attuazione del decreto-  
legge, si è prevista la possibilità di integrare  
gli stessi mediante l'apposizione di marche,  
entro quindici giorni dalla data di pubbli-  
cazione della legge di conversione.

*Osservazioni generali.*

Dopo aver esaminato il provvedimento nel  
dettaglio è doveroso ed opportuno svolgere  
alcune considerazioni di ordine generale.

È innanzitutto da chiedersi se esso corri-  
sponda agli obiettivi sottolineati nella re-  
lazione governativa e cioè quello di procu-  
rare maggiori entrate all'Erario dello Stato  
e quello di comprimere il consumo di beni  
non necessari, ma anzi di carattere volut-  
uario: obiettivi che si inquadrano nel di-  
segno del Governo di disporre di nuovi mez-  
zi atti a consentire lo sblocco del credito,  
di contenere taluni consumi e di consequen-  
za di alleggerire il *deficit* della bilancia com-  
merciale.

È pure doveroso chiedersi se il provvedi-  
mento non produca l'aumento ulteriore dei  
prezzi e l'incremento dell'evasione nel cam-  
po dell'IVA.

Riteniamo di dover rispondere afferma-  
tivamente all'interrogativo riguardante la  
realizzazione di un maggiore gettito per  
l'Erario statale. Pur usando la cautela con  
cui ogni previsione deve essere esaminata,  
riteniamo che gli importi delle nuove entra-  
te previste dall'amministrazione finanziaria  
siano vicini alla realtà e possano forse per  
qualche voce subire qualche modesto incre-  
mento.

L'importo globale di maggiore entrata è  
previsto per il provvedimento al nostro esam-  
e in 733 miliardi così ripartiti:

*miliardi*

|  |    |
|--|----|
| a) aumento dell'aliquota IVA dal<br>18 al 31 per cento per i prodotti della<br>tabella B . . . . . | 65 |
| b) IVA sui natanti da diporto . . . . .  | 7  |

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|   |     |
|---|-----|
| c) aumento dell'aliquota IVA per la carne . . . . .                                       | 360 |
| d) aumento dell'aliquota IVA dal 3 al 6 per cento per le cessioni di fabbricati . . . . . | 150 |
| e) aumento dell'imposta di registro   | 90  |
| f) aumento dell'imposta di bollo  | 80  |

Dalla evidenza delle cifre soprariportate appare in modo chiaro che il provvedimento raggiunge l'obiettivo di incrementare il gettito.

Anche l'intento di comprimere i consumi voluttuari e della carne bovina potrà essere facilmente conseguito.

Si tratta ora di vedere se il provvedimento attraverso l'aumento considerevole di aliquote non porti, quale conseguenza una generale spinta ascensionale dei prezzi al minuto.

Dobbiamo a questo proposito rilevare che, contrariamente a quanto era stato preannunciato nella stampa, non si è avuto quel movimento di aliquote per i vari comparti merceologici che sembrava dovesse essere adottato. Si deve dare atto che, non si sono operati spostamenti di prodotti da una aliquota all'altra, ma ci si è limitati ad aumentare solo le aliquote di beni voluttuari e della carne, evitando pure per i tessili, e quindi per un prodotto di largo consumo, l'aumento dell'aliquota che si sarebbe verificato alla fine del corrente anno.

Nessun prodotto di largo consumo, eccezion fatta per la carne bovina, subirà quindi una maggiorazione di aliquota IVA e pertanto non potrà esservi alcuna giustificazione di carattere fiscale per un aumento generalizzato dei prezzi al minuto, come era avvenuto all'inizio del 1973, quando la nuova imposta era entrata in vigore.

Un aumento dei prezzi si verificherà per i prodotti di lusso e di carattere voluttuario e per la carne bovina. Ritengo però che dato il campo assai limitato di tali beni, l'aumento non comporti un'azione di « traino » per i prezzi di largo consumo, che potranno eventualmente subire incrementi per altre cause.

La politica dei prezzi è uno dei temi di maggiore attualità, sulla quale spetta al Go-

verno adottare misure efficaci, di importanza non inferiore a quelle di carattere fiscale.

Riteniamo non sia compito di questa relazione affrontare tale problema e dare indicazioni in merito.

È doveroso sottolineare pure un altro aspetto positivo del provvedimento. Si afferma a ragione che l'imposizione indiretta colpisce indiscriminatamente tutti i consumatori di beni e di servizi senza tenere conto della diversa capacità contributiva delle varie classi di cittadini.

Un aggravio di imposizione generalizzata si sarebbe sicuramente verificato se fossero state modificate le aliquote dei beni di largo consumo. Se si fa eccezione per la carne bovina, con il provvedimento in esame ci si è limitati a gravare la mano sul consumo di beni voluttuari e di lusso, che sono alla portata di persone con alti redditi e si è evitato di imporre nuovi oneri su consumi quotidiani già fortemente tassati dalla più spietata delle imposte e cioè dall'inflazione.

Non posso sottacere a questo punto qualche perplessità circa l'adozione dell'aliquota IVA del 30 per cento.

È noto ed è stato ampiamente dimostrato in passato, che le alte aliquote non producono in genere l'effetto sperato ma invogliano all'evasione del tributo. È altrettanto evidente quanto ampio sia il margine di ricavo o di concorrenza per le operazioni fatte in evasione di un'imposta del 30 per cento. Forse sarebbe stato più opportuno fissare un'aliquota più bassa e maggiormente vicina a quelle che per analoghi prodotti sono applicate negli altri paesi della Comunità europea.

È da augurarsi che superata l'attuale difficile situazione, la misura davvero eccezionale dell'aliquota del 30 per cento possa essere portata ad un minore livello. Un prelievo fiscale del 30 per cento, sia pure su beni voluttuari, si giustifica solo ai fini di realizzare una maggiore entrata: non è certamente in armonia con l'impostazione di una normale politica fiscale, che deve operare un prelievo ma non deve indirettamente incoraggiare l'evasione.



Si osserverà che si potrà ovviare a quanto detto sopra attraverso rigidi controlli. Purtroppo sappiamo quanto essi siano di difficile pratica attuazione a causa di una serie di insufficienze, ma anche a causa della natura stessa di beni facilmente trasferibili come le pietre preziose, le perle, i gioielli, i quadri, i profumi, eccetera.

*Impegno: combattere l'evasione.*

Sul problema dell'evasione non possiamo nasconderci una mortificante realtà: l'IVA ha dato nel 1973 un gettito di circa 4.000 miliardi quando sappiamo che essa potrebbe, se correttamente applicata, raggiungere i 7.000 miliardi.

Dobbiamo inoltre dire che l'evasione secondo almeno le informazioni in mio possesso, tende ad aumentare anzichè contrarsi.

Con gli attuali strumenti legislativi gli organi di controllo non hanno alcuna possibilità di accertare, con un minimo di elementi probatori, le effettive evasioni.

Il problema dell'evasione è stato affrontato con un altro decreto-legge che è in corso di esame per la conversione nell'altro ramo del Parlamento. Con tale decreto, anche se si colmano notevoli lacune come quella dell'esonero, non si affronta, con chiarezza, il problema di fondo. Trovare i mezzi per contrastare efficacemente l'evasione non è una questione tecnica, ma politica. Ci sono troppi interessi, e non solo dei contribuenti, che contrastano l'introduzione di un sistema fiscale rigido. Si deve riconoscere che la grande massa dei contribuenti auspica un sistema fiscale serio ma ovviamente è la legge che deve fornire i mezzi per garantire una lotta generalizzata all'evasione. In caso contrario anche il più corretto dei contribuenti deve adeguarsi, almeno per motivi concorrenziali, al comportamento degli altri.

Potrebbe essere un effetto positivo il fatto che l'attuale congiuntura ci porti ad affrontare seriamente il funzionamento della riforma tributaria.

Bisogna tenere presente che il Ministero delle finanze non conosce la situazione reale, limitandosi a controllare i versamenti del tributo, ma ignorando l'effettivo ammontare

dei crediti di imposta denunciati dai contribuenti e che vanno progressivamente aumentando; per il meccanismo dell'IVA l'imposta versata non viene acquisita all'Erario se in tutti i passaggi non si denuncia un effettivo valore aggiunto. È su questo fenomeno che bisogna concentrare l'attenzione dei legislatori. O si riescono a controllare i ricavi — che sono sempre stati l'elemento più evanescente del nostro sistema tributario vecchio e nuovo — o, per forza, si deve ricadere nel sistema induttivo, e quindi approssimativo, che è sempre stato condannato — come iniquo — da tutti, ma che alla fine è l'unico che si dimostra realizzabile.

I mezzi tecnici per combattere seriamente l'evasione ci sono, basta volerli tradurre in una norma operante.

Si tenga presente che l'evasione di IVA si traduce inevitabilmente in una evasione dell'imposizione diretta almeno nei riflessi del reddito di impresa e quindi è inevitabile che l'anno venturo oltre alla delusione per lo scarso gettito dell'IVA ci si trovi di fronte, se non si provvederà con tempestivi interventi, anche ad uno scarso gettito delle imposte dirette.

La riforma tributaria, nella quale erano state poste tante speranze anche per il progresso civico che essa comportava, sarà invece fonte di contrasti e di tensioni sociali.

Non si può lasciare la convinzione, che si fa sempre più strada, che gli unici a pagare le imposte in modo integrale siano i contribuenti a reddito fisso.

Occorre applicare quindi un efficiente sistema di controllo per tutti gli atti economici assoggettati all'IVA, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) introdurre adempimenti che consentano un controllo immediato;

b) che tali adempimenti siano semplici e consentano quindi controlli da parte di personale anche non particolarmente qualificato;

c) che i predetti adempimenti consistano nel rendere obbligatoria e fiscalmente rilevante l'emissione di documenti (bolle di consegna, conti, scontrini di cassa, eccetera) che nella pratica aziendale e professionale sono largamente in uso.

Si tratta praticamente non di impostare congegni macchinosi, ma di realizzare adempimenti, a cui del resto sono assoggettati da tempo i contribuenti degli altri Paesi della CEE.

Bisogna avere la volontà politica di realizzare un sistema serio di controllo, perchè si deve ricordare che quanto il consumatore paga nel prezzo finale contiene un gravame di imposta che va versata integralmente allo Stato, se non si vuole che essa invece di essere un tributo diventi una rendita fiscale, cosa estremamente ingiusta e non accettabile.

#### *Esigenza di correttivi alle norme sull'IVA.*

Con il provvedimento al nostro esame e con quella di conversione del decreto-legge n. 260, attualmente all'esame della Camera dei deputati, è stato richiamato l'interesse del Parlamento sull'imposta più importante del nostro sistema tributario, quella che costituisce il fondamento su cui si realizza la imposizione diretta.

Abbiamo espresso vive preoccupazioni sull'applicazione di questa imposta e sulla sua larga evasione.

Dobbiamo riconoscere che le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 non sono purtroppo tutte chiare, prova ne sia il fatto che si è resa necessaria l'emanazione da parte del Ministero di ben 35 circolari, di 76 telegrammi e di 480 risoluzioni. Occorre quindi provvedere ad apportare una serie di modifiche e di integrazioni, che sono del resto previsti dall'articolo 17 della legge delega sulla riforma tributaria.

In particolare ritengo di segnalare l'esigenza di apportare miglioramenti ad una serie di articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All'articolo 2 deve attuarsi una migliore e più precisa disciplina, anche al fine di evitare possibili evasioni per quanto riguarda la destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la cessazione e la cessione delle aziende, la cessione di aree fabbricabili, e la cessione di beni a titolo di sconto e di abbuono, limitando l'esclu-

sione da imposta a quelle previste contrattualmente o nelle condizioni generali di vendita.

Con norme chiare e precise occorre disciplinare all'art. 4 le attività degli enti non commerciali al fine di acquisire all'imposizione vaste aree di attività che attualmente sono al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

Alle disposizioni dell'articolo 6, che riguarda il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria agli effetti dell'IVA, debbono essere uniformate le corrispondenti e difformi disposizioni contenute, ai fini delle imposte sui redditi, nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'articolo 10 n. 4, della legge delega prevede al riguardo che deve attuarsi la « interdipendenza della base imponibile dei vari tributi anche al fine della semplificazione e dalla concordanza degli accertamenti ».

Tale criterio direttivo trova giustificazione oltre che nei principi generali cui si ispira la riforma tributaria e cioè di semplificare ed uniformare gli adempimenti sia degli uffici che dei contribuenti, anche nella reale e riscontrata necessità di rendere possibile ed agevole l'applicazione dei nuovi tributi senza obbligare i contribuenti a duplici registrazioni, a diverse interpretazioni del medesimo presupposto che fa sorgere l'obbligazione tributaria ed a dover seguire difformi formalità in ordine alla medesima operazione economica.

L'inosservanza del suesposto criterio direttivo da parte del legislatore delegato è stata a suo tempo rilevata dalla stessa Commissione interparlamentare dei Trenta nel proprio parere relativo al decreto riguardante l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed ha già determinato la presentazione sia al Senato che alla Camera dei deputati di specifiche proposte di legge.

Sia la Commissione dei Trenta che i parlamentari che hanno presentato le anzidette proposte hanno evidenziato che i diversi criteri per la determinazione del momento impositivo, contenute nell'art. 6 del decreto sull'IVA e nell'art. 53 riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche, hanno po-

sto i contribuenti in serie difficoltà, ed hanno conseguentemente proposto di modificare il detto articolo 53 nel senso di adottare anche ai fini delle imposte dirette la stessa normativa, di più agevole e facile applicazione, adottata con l'art. 6 su menzionato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Poichè il problema potrebbe trovare più rapida soluzione in sede di emanazione dei provvedimenti correttivi ed integrativi sopra indicata ci sembra doveroso segnalare la opportunità di recepire in tali provvedimenti le sopra indicate proposte.

In tema di esportazione si rende indispensabile modificare le norme contenute nell'articolo 8 al fine di renderle più idonee a garantire la competitività delle nostre aziende sul mercato internazionale.

A tal fine, in primo luogo, si rende necessario dare piena attuazione alla direttiva contenuta nella legge delega di istituire un sistema rapido ed immediato per i rimborsi dei tributi afferenti ai prodotti esportati, che dovrebbero essere liquidati, automaticamente, non oltre tre mesi dalla presentazione delle singole dichiarazioni mensili o trimestrali portanti crediti d'imposta. Su tale argomento la Commissione finanze e tesoro ha approvato un ordine del giorno.

Inoltre, occorre consentire, nei riguardi degli esportatori abituali che il limite per fruire degli acquisti senza pagamento d'imposta venga rapportato alla media del triennio precedente anzichè al *plafond* delle esportazioni effettuate nell'ultimo anno e che la possibilità di acquistare beni e servizi nello Stato senza pagamento di imposta venga estesa anche alle importazioni di beni acquistati all'estero, e ciò allo scopo di evitare sicuri crediti di imposta.

Sembra pure debbano essere estesi i benefici previsti per gli esportatori abituali anche agli operatori che effettuano esportazioni tramite commissionari, nonchè ai fornitori di esportatori abituali e che nella determinazione del *plafond* per fruire degli acquisti senza pagamento di imposta si tenga conto delle cessioni di beni effettuate allo stato estero.

Bisogna inoltre non dimenticare la grave situazione dei fornitori degli esportatori abi-

tuali i quali sono in credito di imposta. Si tratta spesso di modesti operatori, cui pesa in modo grave la mancata restituzione dell'IVA.

La genericità della norma dell'art. 19 che consente indiscriminatamente la detrazione della imposta per i beni e servizi acquistati nell'esercizio di un'impresa ha dato luogo ad abusi con notevole danno per l'Erario, nonostante l'esclusione dalla detrazione dei prodotti elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Occorre pertanto indicare tassativamente i beni e servizi che, potendo essere utilizzati a fini diversi da quelli dell'impresa, si prestano a tali abusi (benzina, autoveicoli, prestazioni alberghiere, eccetera).

Naturalmente l'eccezione non dovrà riguardare coloro che utilizzano professionalmente tali beni (ad esempio imprese di trasporto, agenti e rappresentanti di commercio, personale dipendente).

Con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 all'esame della Camera si è provveduto ad emanare norme che riducono l'attuale eccessivo termine di trenta giorni previsto dall'articolo 21 per l'emissione delle fatture, al duplice scopo di anticipare la riscossione del tributo e di contenere l'evasione.

Riguardo a quest'ultima finalità, occorre, altresì, stabilire idonei mezzi di prova anche per le operazioni imponibili per le quali non vi sia obbligo di emissione di fattura.

L'ultimo comma dell'articolo 24 andrebbe pure integrato nel senso di consentire il riparto delle vendite in proporzione agli acquisti per tutti gli operatori che effettuano cessioni di beni senza obbligo di emettere fattura (commercianti al minuto) allorquando l'oggetto del proprio commercio è costituito da prodotti soggetti a più aliquote.

Una limitazione soggettiva al riguardo non trova alcuna giustificazione nè dal punto di vista tecnico nè da quello di eventuali pericoli di abusi in danno dell'Erario, essendo, comunque, le vendite esattamente rapportate agli acquisti.

È necessario poi chiarire che la procedura per le variazioni di imposta, prevista dal secondo comma dell'articolo 26, allorquan-

do una operazione imponibile venga meno in tutto o in parte, trova applicazione oltrechè per le cessioni intervenute tra soggetti di imposta, anche per quelle effettuate a consumatori finali, non potendosi ritenere legittima l'imposizione quando viene meno l'operazione imponibile.

Inoltre si rende necessario disciplinare la procedura per la correzione degli errori materiali commessi in sede di registrazione e di dichiarazione. Tale lacuna è da colmare con una precisa normativa che tenga conto in particolare delle esigenze dei contribuenti che si avvalgono di sistemi di elaborazione meccanografica dei dati.

La norma del terzo comma dell'articolo 29 andrebbe integrata nel senso che la facoltà ivi prevista (esonero dalla presentazione dell'elenco clienti da stabilirsi con decreto ministeriale) possa essere esercitata dal Ministro delle finanze anche per le cessioni effettuate dagli operatori indicati nell'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (commercianti al minuto, quali benzinai, agenzie di viaggio, ristoranti, alberghi, eccetera).

Anche il regime speciale per l'agricoltura previsto all'articolo 34 deve essere completamente rivisto.

La norma dell'articolo 36 che riguarda le imprese distinte ai fini delle formalità da adempiere in relazione al volume di affari ha dato luogo alle più difformi interpretazioni.

È opportuno chiarirne la portata in termini tali da renderla intellegibile a tutti i contribuenti affinché non corrano il rischio di sottostare a pesanti penalità in caso di interpretazione errata.

Deve procedersi infine a coordinare le norme relative alle sanzioni ed all'accertamento con quelle previste ai fini delle imposte dirette provvedendo, in particolare, ad attenuare le sanzioni per le violazioni puramente formali e ad istituire, in luogo delle attuali pesanti sanzioni, una semplice sovrattassa (10 per cento) per la tardiva presentazione della dichiarazione.

Occorre pure chiarire all'articolo 65 che, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, la prova di aver inviato copia della

fattura all'Ufficio provinciale dell'IVA deve essere fornita solo quando tale documento viene acquisito da un ufficio pubblico nell'esercizio della sua funzione istituzionale e non anche quando lo riceve come parte contraente.

Ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sul vasto campo di temi che meritano di essere affrontati al fine di consentire una chiara e corretta applicazione dell'IVA.

È da augurarsi che prima del nuovo anno, che è il terzo di applicazione dell'IVA, si emetta con un certo anticipo il decreto sui correttivi e sull'integrazione delle attuali norme.

È pure da auspicare che, superata l'attuale situazione si possa affrontare il tema della riduzione delle aliquote, per uniformarsi alla legislazione europea e per semplificare le operazioni contabili: tre al massimo dovrebbero essere le aliquote (1 per i beni essenziali, 10 o 12 per i beni di largo consumo, 20 per quelli di lusso).

La ripresa in efficienza dello Stato dipende da un regolare funzionamento del sistema fiscale. L'avvenire di un popolo, il suo sviluppo, le riforme delle sue strutture, la sua crescita civile e morale sono legate ad un sistema tributario che tenda alla perequazione, che sia chiaro nelle sue norme e che venga applicato nei confronti di tutti con eguale misura.

#### *Verso una ripresa?*

Prima di concludere, mi sembra doveroso tentare di dare una risposta ai molti interrogativi che i nostri cittadini si pongono in questo momento tanto difficile di fronte al pacchetto di misure fiscali.

I nuovi oneri vengono a pesare su un largo strato di popolazione. Pur constatando che, come è naturale, le nuove tasse non sono accolte con inni di gioia, non possiamo non ricordare come moltissimi cittadini si siano dichiarati disposti ad accettare dei sacrifici se questi contribuiscono in maniera determinante a risanare la difficile situazione del Paese.

Ci si domanda: serviranno proprio a farci uscire da questa congiuntura? I nostri soldi

saranno veramente impiegati per attuare misure atte a frenare l'inflazione ed a far riprendere l'economia? O non andranno a sostenere soltanto gli oneri di un'amministrazione pubblica inefficiente? Non saranno le attuali misure dei semplici palliativi?

Vi è subito da rispondere con una domanda: era forse possibile risolvere la situazione in modo diverso?

Di fronte alla situazione finanziaria, all'enorme spareggio della bilancia commerciale, alla stretta creditizia, all'inflazione, alle prospettive di disoccupazione, quale misura si poteva adottare, se non quella di ricorrere ad uno straordinario prelievo fiscale?

Come è stato scritto anche da autorevoli osservatori stranieri, non vi era nessun'altra alternativa. Solo attraverso la manovra fiscale è possibile conseguire innanzitutto la riduzione della base monetaria, necessaria per il contenimento della domanda interna globale.

La diminuzione della domanda per consumi interni dovrebbe agevolare il rallentamento delle importazioni e la disponibilità di un maggiore volume di prodotti da esportare. Le nuove risorse finanziarie attraverso il prelievo fiscale consentono di ridurre il disavanzo pubblico, di riassorbire una parte del disavanzo con l'estero e quindi di attenuare la stretta creditizia, che mette in serie difficoltà numerose aziende industriali.

Dobbiamo riconoscere che l'esigenza di raccogliere circa 3.000 miliardi deriva in gran parte dal disavanzo della parte corrente del bilancio statale. È cioè il frutto, la logica conseguenza di un tipo di amministrazione che oltre a non corrispondere al suo ruolo, ingigantisce continuamente la spesa. Non si tratta soltanto dell'amministrazione dello Stato ma anche di quella degli enti locali, degli ospedali, degli enti mutualistici e di molte imprese pubbliche o a partecipazione statale.

Può quindi essere tranquillo il contribuente che i suoi sacrifici saranno compensati o non dovrà invece temere che altri pesanti oneri gli saranno imposti a breve distanza?

Tutto questo dipende non soltanto dalla volontà politica del Governo ma in uguale

misura dal senso di responsabilità di tutti coloro che operano all'interno dell'apparato pubblico.

Settori interi della pubblica amministrazione non funzionano, altri non sono all'altezza di una moderna società; questo a causa dello scarso rendimento di una grossa parte del personale, della mancanza di una disciplina pari a quella esistente nel settore privato, della protezione di cui godono i fannulloni e coloro che neppure si presentano al lavoro.

Ha in parte ragione Libero Lenti che scrive in questi giorni che ancora una volta gli italiani che lavorano sono costretti a pagare per quelli che non lavorano ed a sopportare le spese dell'inefficienza della pubblica amministrazione in senso lato.

Occorre pertanto prendere lo spunto da quest'occasione, in cui i nostri cittadini sono chiamati a sopportare sacrifici, per avviare un'azione di risanamento della pubblica amministrazione. È un'impresa a lungo termine: ma se non si incomincia a fare qualche cosa di serio il nostro Paese sarà destinato a scendere a livelli ancora più bassi.

Ma il discorso non va solo rivolto alla pubblica amministrazione.

Anche nel settore privato la situazione si è deteriorata e non accenna a migliorare.

Non sono solo i fattori esterni ad influire in senso negativo. Certamente la crisi energetica ed il rincaro delle materie prime hanno avuto ed hanno un grande peso; bisogna però riconoscere che manca soprattutto la produttività delle imprese. Le nostre capacità produttive non sono utilizzate a pieno, il numero delle ore lavorative è notevolmente inferiore a quello di altri Paesi, gli orari si riducono, gli straordinari si eliminano, aumenta l'assenteismo.

« Se non vogliamo fare bancarotta, dobbiamo produrre ed esportare di più » ha affermato recentemente il Ministro del lavoro Bertoldi. Ed ha aggiunto che « si tratta di un obiettivo che non interessa soltanto gli imprenditori, per un recupero dei margini di reddito globale, ma anche i lavoratori, per la stabilità e l'incremento dell'occupazione e per il reperimento dei mezzi necessari all'ul-

teriore espansione del sistema industriale e ad una incisiva politica di riforme ».

Ritengo che anche per la società valgano i criteri della normale amministrazione della famiglia. Che cosa si fa quando si constata che il bilancio della famiglia non quadra? Si cerca di spendere di meno e di lavorare di più.

Purtroppo nella grande famiglia del popolo italiano si fa il contrario: si spende di più di quanto le risorse consentono e si lavora di meno di quanto la situazione richiederebbe.

Non possiamo dimenticare il ruolo che per una ripresa nel campo del lavoro potrebbero svolgere le organizzazioni sindacali.

Purtroppo dobbiamo dirlo (ed è del resto affermato da larghi strati dell'opinione pubblica ivi compresi i lavoratori) che i sindacati hanno una parte di responsabilità in questa situazione. Il ricorso troppo frequente allo sciopero, che dovrebbe essere la misura estrema, e l'indizione di scioperi generali hanno avuto un peso non trascurabile.

Siamo in presenza di forme di lotta giustificabili all'inizio del secolo ma non adeguate per lo sviluppo di un paese industriale moderno, sistemi di lotta che lasciano sbalorditi gli osservatori stranieri.

Non è un mistero che dal momento in cui le organizzazioni sindacali hanno affrontato i temi una volta di competenza delle forze politiche il sistema sindacale ha perduto di autonomia ed è stato coinvolto in una strategia legata ad interessi del sistema politico, che gli fanno perdere di credibilità.

La paralisi del sistema produttivo non è assolutamente giustificabile in una situa-

zione tanto pesante come quella attuale. Se i lavoratori sono veramente convinti che occorre effettuare delle azioni dimostrative contro il Governo, credo siano disposti a sacrificare invece del lavoro il proprio riposo domenicale. Ma la realtà è ben diversa, anche perchè un dialogo democratico si fa sempre più difficile, a causa del verticismo esistente e di spinte estremistiche difficili da controllare dallo stesso apparato sindacale.

Resta comunque impellente l'esigenza di una ripresa produttiva, del resto richiesta dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Ma dobbiamo ricordare che alle esigenze di fondo delle categorie lavoratrici non può essere risposto solo con vaghe prospettive. Occorre affrontare le riforme in modo concreto ed avviare un processo di sviluppo sociale rendendo innanzitutto efficiente la pubblica amministrazione.

In un recente discorso ai rappresentanti dei Consigli regionali il Presidente della Repubblica ha ricordato che « ognuno ha una responsabilità e se ciascuno di noi compirà fino in fondo tutto il dovere che gli è imposto dalla sua posizione potremo contribuire a dare quel senso di speranza senza la quale una società rischia di non sopravvivere ».

Auguriamoci che il monito rivolto dal Presidente della Repubblica sia raccolto soprattutto da chi è maggiormente investito di responsabilità e che si assista presto alla ripresa economica e sociale dell'Italia.

Solo con questa prospettiva i sacrifici che il nuovo prelievo fiscale impone ai nostri concittadini, hanno un significato.

SEGNANA, relatore

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 luglio 1974

La Commissione Bilancio, Programmazione economica e Partecipazioni statali riconosce che le maggiorazioni di aliquota previste dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, hanno il fine dichiarato di « comprimere il consumo di beni non necessari, anzi di carattere voluttuario » e di « procurare maggiori entrate all'erario dello Stato ».

Al riguardo la Commissione ha considerato:

1) se sia effettivamente necessario comprimere il consumo di beni di carattere voluttuario, specie per quanto attiene ai beni di importazione, e se quelli indicati nel provvedimento lo siano realmente;

2) se rappresenti una fondata esigenza di stabilizzazione della lira e dell'economia del Paese lo straordinario prelievo fiscale previsto dal decreto-legge;

3) se, infine, le misure decise contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Le minoranze, mentre hanno riconosciuto che nelle attuali circostanze sia necessario uno straordinario prelievo fiscale, atto anche a contribuire, sia pure in parte, al contenimento del consumo di taluni prodotti voluttuari di importazione, hanno fatto presente che questo straordinario prelievo è diventato necessario dal momento che le evasioni fiscali hanno raggiunto dimensioni notevoli; che non tutti i prodotti indicati sono da considerarsi voluttuari (si veda la carne bovina); che la politica della CEE è contraddittoria con il decreto in esame per quanto riguarda, appunto, l'indirizzo italiano di contenere le importazioni di carne bovina; che

la carica inflazionistica che è propria delle imposte indirette possa creare condizioni del tutto opposte a quelle che si vogliono auspicare con il provvedimento; che, infine, rischia di aggravarsi la ripresa dell'attività edilizia a causa del disposto dell'articolo 4 del presente decreto.

La maggioranza della Commissione riconosce che le evasioni fiscali possano ben ritenersi una causa non sorprendente — ma pur sempre una causa — incidente sulla necessità dello straordinario prelievo fiscale e che, però, la doverosa ed efficace lotta contro di essa va utilmente affidata all'organizzazione finanziaria nel momento in cui essa potrà essere funzionale e completa, così come è previsto dalla riforma tributaria.

La maggioranza ritiene che i prodotti indicati nel decreto sono effettivamente voluttuari e giustificano la maggiorazione delle aliquote IVA, trattandosi, tra l'altro, di prodotti di importazione; essa ritiene altresì che, data la natura dei prodotti colpiti la carica inflazionistica non produrrà effetti negativi più di quanto riesca a produrre quegli effetti positivi che sono connessi alle esigenze del bilancio statale.

Sono emersi, però, vuoti per considerazioni proprie della maggioranza, vuoti per preoccupazioni critiche delle minoranze, perplessità circa il mantenimento del meccanismo fiscale relativo alle cessioni ed importazioni di carne bovina viva e morta.

La Commissione, nel suo complesso ritiene che, ferma restando la necessità di non potere rinunciare al prelievo fiscale connesso all'interscambio della carne bovina, esso avvenga in maniera tale da esprimersi in ter-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mini più equitativi e non pregiudicare gli interessi degli allevatori italiani, dato che l'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, debba essere visto alla luce dell'articolo 5 del decreto 6 luglio 1974, n.260, modificativo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Premesso quanto sopra la Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole al decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, rico-

noscendo pertanto ad esso il compito di comprimere il consumo di beni di carattere voluttuario (specie se trattasi di prodotti di importazione); di contribuire a stabilizzare la lira e contenere l'inflazione per mezzo dello straordinario prelievo fiscale; di non avere intrinseche cariche inflazionistiche tali da pregiudicare i fini che si intendono raggiungere.

CAROLLO



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nel 23,05 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura indicata nelle tabelle allegato A, B, C, D, E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106 ».

All'articolo 3,

al primo comma, le parole: « frattaglie e parti commestibili » sono sostituite dalle altre: « e parti commestibili, escluse le frattaglie, »;

è aggiunto il seguente comma:

« Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP i seguenti prodotti:

carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;

pane comune e/o di più largo consumo;

paste normali di più largo consumo;

oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di più largo consumo;  
mangimi per la zootecnia ».

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

La riduzione al 3 per cento dell'aliquota IVA prevista dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è prorogata al 31 dicembre 1975 ».

All'articolo 6,

il primo alinea è sostituito dal seguente:

« al numero 5) sostituire, dopo la parola: " lince " la locuzione " visone selvaggio e le relative confezioni " con la seguente: " Visone, Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di fiume, Volpa argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola, e le relative confezioni " »;

al secondo alinea, le parole: « esclusi saponi e dentifrici » sono sostituite dalle altre: « esclusi i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo: »;

dopo il numero 26) è aggiunto il seguente: « 27) gin e acqueviti, escluse quelle vitivinicole »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) del precedente comma, la detrazione dell'imposta, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa anche quando i prodotti medesimi sono destinati dall'acquirente o dall'importatore ad essere

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

utilizzati come beni strumentali nella attività propria dell'impresa. La detrazione è, altresì, ammessa quando l'acquisto o l'importazione dei prodotti stessi sono effettuati per il diretto impiego, come beni strumentali, nell'esercizio di un'arte o professione ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. — Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 9, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del Registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione ».

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ALLEGATO

*Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell'8 luglio 1974.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

## Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al trenta per cento.

## Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 8, quarto e quinto comma, e dell'articolo 68, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano alle navi ed alle imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Per le cessioni e le importazioni delle navi e delle imbarcazioni da diporto di cui al precedente comma, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del trenta per cento, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto previste dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

## TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stabilita nel 23,05 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura indicata nelle tabelle allegato A, B, C, D, E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106.

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Per le cessioni e le importazioni di carni, frattaglie e parti commestibili degli animali della specie bovina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Art. 4.

L'aliquota del tre per cento stabilita dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

Alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

al n. 5), dopo le parole « visone selvaggio », sono aggiunte le seguenti parole « Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 3.

Per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP i seguenti prodotti:

- carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;
- pane comune e/o di più largo consumo;
- paste normali di più largo consumo;
- oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;
- latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di più largo consumo;
- mangimi per la zootecnia.

Art. 4.

*Identico.*

L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.

*Identico.*

Art. 5-bis.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

La riduzione al 3 per cento dell'aliquota IVA prevista dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è prorogata al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

*Identico:*

al n. 5) sostituire, dopo la parola « lince » la locuzione « visone selvaggio e le relative confezioni » con la seguente « Visone, Pekan,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola »;

al n. 14), dopo la parola « estratti », sono aggiunte le seguenti parole « cosmetici, esclusi saponi e dentifrici »;

sono aggiunti i seguenti numeri:

22) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v. d. 90.07);

23) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v. d. 90.08);

24) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione (v. d. 90.09);

25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v. d. 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v. d. 92.13);

26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, eccetera, preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v. d. 92.12).

#### Art. 7.

Le aliquote stabilite dall'articolo 1, primo comma, dall'articolo 4, lettera a), n. 1), e dall'articolo 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'otto per cento.

Le aliquote stabilite dal secondo comma dell'articolo 1 e dal n. 2) della lettera a) dell'articolo 4 della tariffa di cui al comma precedente sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al sei per cento ed al quattro per cento.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola, e le relative confezioni »;

al n. 14), dopo la parola « estratti », sono aggiunte le seguenti parole « cosmetici, esclusi i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo »;

*identico:*

22) *identico;*

23) *identico;*

24) *identico;*

25) *identico;*

26) *identico;*

27) gin e acquaviti escluse quelle di vino e di vinacce.

Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri 14, 22, 23, 24, 25 e 26 del precedente comma, la detrazione dell'imposta, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa anche quando i prodotti medesimi sono destinati dall'acquirente o dall'importatore ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. La detrazione è, altresì, ammessa quando l'acquisto o l'importazione dei prodotti stessi sono effettuati per il diretto impiego, come beni strumentali, nell'esercizio di un'arte o professione.

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

#### Art. 8.

L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di lire 500 per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata nella misura di lire 700.

Resta ferma l'imposta fissa di lire 400 per gli atti di cui agli articoli da 29 a 35 della stessa tariffa, I parte.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 30 per gli atti di cui agli articoli 15, lettera a) e 20; di lire 100 per quelli contemplati dagli articoli 19, 21, 23, lettera a) e 46, di lire 200 per i libretti di risparmio indicati nell'articolo 18 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata rispettivamente in lire 50, 150 e 300.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libretti e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

#### Art. 9.

L'imposta proporzionale di bollo di cui all'articolo 9 della tariffa, I parte, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 6 per le cambiali di cui alla lettera a) e di lire 3 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, I parte, l'imposta di bollo è determinata in lire 5 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

Art. 9-bis.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 9, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI —  
COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del Registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 10.

*Identico.*